



## IL GIUDICE SPORTIVO UNICO DI PRIMO GRADO

Visto il ricorso presentato dalla società sportiva dilettantistica "Briganti Napoli" avverso presunte irregolarità poste in essere dalla società "Gladiatori Roma" nell'incontro disputato a Cercola il 18 ottobre 09 presso lo stadio "Piccolo" ;

Viste le difese e i documenti prodotti dalla società "Gladiatori Roma";

Considerato che:

- il ricorso ha ad oggetto la presunta partecipazione irregolare di giocatori americani schierati dalla società "Gladiatori Roma";
- la "Guida per le Società Stagione primavera 2009", applicabile al caso sottoposto, prevede due categorie di atleti ovvero gli atleti "Residenti " e gli atleti "Non residenti";
- per ognuna delle categorie sono specificati le condizioni di appartenenza all'una a all'altra categoria;
- in base alla norma, si considerano "non residenti" gli atleti di nazionalità straniera che non risiedono su territorio nazionale da almeno 24 mesi";
- la *ratio* della norma è quella di evitare la partecipazione dei giocatori professionisti stranieri appositamente convocati in Italia per disputare le partite di campionato;
- il requisito della residenza deve essere quindi correttamente interpretato come "abituale dimora" in Italia per motivi diversi da quelli della partecipazione al campionato in qualità di giocatori professionisti;
- dalla documentazione in atti è emerso che tutti i giocatori stranieri schierati dalla società "Gladiatori Roma" hanno dimora abituale in Italia poiché studenti iscritti ad istituti di formazione con sede in Italia;
- la scrittura della norma lascia comunque spazio a possibili futuri problemi interpretativi; si auspica, pertanto, un intervento degli organi federali per modificare in maniera chiara le regole di partecipazione dei giocatori stranieri,

PQM



Il Giudice respinge il ricorso della società "I Briganti Napoli".

Luigi Patricelli

Depositato in Segreteria il 9 novembre 2009